



## **I.C. "GIOVANNI VERGA"**

VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014

COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843

MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)  
Prot. 0007992 del 06/09/2023  
VII (Uscita)

**Canicatti, 6.9.2023**

*Al personale in servizio  
ALL'ALBO  
SEDE*

### **CIRCOLARE N. 6**

**Oggetto: Regime di incompatibilità fra la funzione docente e la libera professione. Autorizzazione ad esercitare la libera professione o al conferimento di incarichi retribuiti.**

Si ricorda al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite le norme vigenti in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto dal docente col MIUR.

#### **1. Normativa**

Premesso che l'art.98 della Costituzione sancisce che *"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*, la materia della incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:

- art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche";
- art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato",
- art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 4. CCNL-Scuola. 5. DPR 62/2013.

In particolare, l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici, ivi compresi i docenti:

- a) l'esercizio di attività commerciali ed industriali,
- b) l'esercizio di professioni,
- c) l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato (cfr. Nota del 29 luglio 2005).

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (richiamato dal D.L.vo 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003".

La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria 1997), ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1. commi 56-60 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di *“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”*.

La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I./1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.AA. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che *“al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto”*.

## **2. Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità**

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

**a. Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:**

1. attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
2. cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
3. libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4);
4. lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente;
5. cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico o comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti.
6. altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato. I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il dirigente scolastico e l'attività deve essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola. L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

**b. Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:**

1. attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato);
2. attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
3. utilizzazione economica da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.;
4. incarichi conferiti dalle OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa;
5. attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;

6. partecipazione a società in qualità di semplice socio.

**c. Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva** (la mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23\_12\_1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dell'impiego), che viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento.

1. incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio);
2. incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
3. partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
4. cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso;
5. attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
6. esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologo);
7. incarichi come revisore contabile.

**Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell'orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico** (la mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23\_12\_1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dell'impiego) e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente in ossequio alla circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e all' OM 446/97 legge 662/96

1. esercizio delle attività commerciali, industriali e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc.) non ammesse in caso di regime a tempo pieno;
2. impiego alle dipendenze di privati.
3. tutte le attività compatibili previste per il lavoratore a tempo pieno.

### **3. Collaborazioni plurime**

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Più specificamente l'art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge.

### **4. Sanzioni**

La violazione del divieto di svolgere attività ulteriore senza la dovuta autorizzazione, la mancata comunicazione, da parte dei dipendenti part-time ad orario maggiore del 50%, dell'ulteriore attività lavorativa intrapresa, le comunicazioni risultate non veritiere, nonché le ulteriori violazioni del presente regolamento, anche a seguito di eventuali accertamenti ispettivi da parte dell'Amministrazione, costituiscono in ogni caso, salvo le più gravi sanzioni di cui all'art. 1, comma 61, della legge n. 662/96, infrazione disciplinare a carico del dipendente che ha commesso la violazione.

**5. Autorizzazione a svolgere la libera professione e richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali**

I docenti interessati sono invitati, pertanto, a presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione/ad accettare incarichi retribuiti.

Si ricorda che tali attività non devono arrecare pregiudizio alla funzione docente e devono essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio,

Il personale interessato dovrà inviare la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione/ad accettare incarichi retribuiti all'indirizzo di posta elettronica [agic83000q@istruzione.it](mailto:agic83000q@istruzione.it), utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato 1/Allegato 2) da inviare all'indirizzo di posta elettronica [agic83000q@istruzione.it](mailto:agic83000q@istruzione.it) ovvero consegnare in segreteria.

**Si ribadisce il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni alle quali appartengono.**

Nel caso vengano inoltrate le suddette richieste, le Amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta stessa per pronunciarsi.

Pertanto, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni. L'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, ne consegue che, poiché non si intende derogare ai principi normativi, è onere del dipendente stesso informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica e del periodo di 30 giorni, dalla ricezione dell'istanza, di cui l'amministrazione dispone per concedere la prescritta autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata concederà o meno l'autorizzazione.

Alla presente si allegano:

1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
2. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
3. circolare MIUR 1584 del 29.07.2005 "Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente";
4. L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
5. Stralci normativa incompatibilità con la funzione docente.

La presente circolare, con i suoi allegati, viene pubblicata sul sito anche nella sezione Codici di comportamento e codici disciplinari.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

## Richiesta autorizzazione all'esercizio libera professione

Al Dirigente Scolastico  
del IC "Giovanni Verga"

Canicattì

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente con contratto a t.i. / t.d. di \_\_\_\_\_, iscritto all'albo degli abilitati per l'esercizio della libera professione di \_\_\_\_\_ nella Provincia di \_\_\_\_\_,

### CHIEDE

alla S.V. ai sensi delle vigenti disposizioni l'**AUTORIZZAZIONE** ad esercitare la libera professione di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 508 del Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297, che tale esercizio non è di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53 D. L. vo n° 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

**La presente richiesta ha validità per l'anno scolastico corrente alla data della richiesta.**

Canicattì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Richiesta autorizzazione ad accettare incarichi retribuiti**

Al Dirigente  
scolastico  
dell'I.C. "Giovanni  
Verga"  
Canicattì

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, in  
servizio presso codesto Istituto, con contratto a T.I. / T.D, in qualità di  
\_\_\_\_\_, iscritto all'albo degli abilitati per  
l'esercizio della libera professione di \_\_\_\_\_ nella Provincia di  
\_\_\_\_\_.

**C H I E D E**

alla S.V. ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'anno scolastico in corso, ovvero il 2022/2023,  
L'AUTORIZZAZIONE ad accettare incarichi retribuiti da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Nello specifico dettaglia le seguenti informazioni:

Dati soggetto conferente \_\_\_\_\_.

Tipologia soggetto conferente \_\_\_\_\_.

Codice fiscale \_\_\_\_\_.

Denominazione \_\_\_\_\_.

Recapito e-mail \_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_.

Oggetto dell'incarico: Docenze/altro (specificare)\_\_\_\_\_.

Tipologia importo (lordo) Previsto /presunto Importo \_\_\_\_\_.

Incarico conferito in applicazione di una specifica norma si/no \_\_\_\_\_.

Riferimento normativo per il conferimento dell'incarico \_\_\_\_\_.

Data inizio incarico \_\_\_\_\_

Data fine incarico \_\_\_\_\_

Ragioni del conferimento \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 508 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297, che tale esercizio presenta carattere contingente ed eccezionale e non è di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, non entrando in conflitto con gli interessi e con il principio del buon andamento della pubblica Amministrazione

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53 D.lgs. n° 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Canicattì,

\_\_\_\_\_